

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4135 del 13/08/2018
Oggetto	DET.AMB. N. 3008 DEL 15/6/2018 AD OGGETTO "REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 31 - MARTINI FULCO. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CAORSO (PC) LOC. RONCAROLO - I RONCHI, AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0641 - SINADOC 23726/17". RETTIFICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4284 del 08/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: DET.AMB. N. 3008 DEL 15/6/2018 AD OGGETTO "REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 31 – MARTINI FULCO. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CAORSO (PC) LOC. RONCAROLO - I RONCHI, AD **USO IRRIGUO** - PROC. PC01A0641 – SINADOC 23726/17". RETTIFICA.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha definito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha stabilito che le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la DET-AMB-2018-3008 del 15/06/2018 con la quale:

1. si assentiva al sig. Martini Fulco, residente in comune di Parma (PR), Via Malaspina n. 11 - C.F. MRTFLC60C02G535Q, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) della concessione (cod. proc. PC01A0641) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in comune di Caorso (PC), loc. Roncarolo - I Ronchi, ad uso irriguo;
2. si stabiliva la validità del rinnovo della concessione, a norma dell'art. 21 del R.R. n. 41/01 e della D.G.R. n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2025;
3. si approvava il nuovo Disciplinare di concessione, allegato quale parte integrante e sostanziale all'atto, nel quale venivano indicati, tra l'altro, il corrispettivo dovuto ai fini del canone e del deposito cauzionale in base alle deliberazioni di Giunta Regionale e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 2/2015;

VERIFICATO che nell'allegato Disciplinare di concessione, al punto 8.1, per un mero errore materiale, l'importo dovuto a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, veniva erroneamente indicato in € 250,00 (importo minimo stabilito dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015) anziché calcolato, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999, nella misura del canone relativo all'anno di rilascio della concessione e, quindi, pari ad **€ 350,78**;

RITENUTO pertanto che occorre procedere alla rettifica del punto 8.1 del Disciplinare di concessione, allegato quale parte integrante e sostanziale all'atto DET-AMB-2018-3008 del 15/06/2018, sostituendolo con il seguente:

- **8.1** *"Il Concessionario, prima del ritiro del presente provvedimento, dovrà provvedere ad integrare di € 100,78 il deposito cauzionale di € 250,00 precedentemente versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione originaria (n. 16847/2005), fino alla concorrenza dell'importo calcolato nella misura di un'annualità del canone previsto e, precisamente, per un importo pari ad € 350,78";*

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta regionale in materia di canoni, spese istruttorie e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 "Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1792 in data 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo" (BURER N. 344 del 16/11/2016);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016, riguardante: "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 31/7/2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014 – 2020, sezione 2 "CONDIZIONALITÀ EX-ANTE TEMATICHE FEASR" PUNTO 6.1 "SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE";

D E T E R M I N A

1. di rettificare la DET-AMB-2018-3008 del 15/06/2018 sostituendo il punto 8.1 del Disciplinare di concessione, allegato quale parte integrante e sostanziale al predetto atto, con il seguente:
 - **8.1** *'Il Concessionario, prima del ritiro del presente provvedimento, dovrà provvedere ad integrare di € 100,78 il deposito cauzionale di € 250,00 precedentemente versato a*

garanzia degli obblighi e condizioni della concessione originaria (n. 16847/2005), fino alla concorrenza dell'importo calcolato nella misura di un'annualità del canone previsto e, precisamente, per un importo pari ad € 350,78";

2. di dare atto che, per quanto non espressamente richiamato nella presente determinazione, resta fermo quanto disposto dalla DET-AMB-2018-3008 del 15/06/2018, in particolare per quanto attiene alla durata della concessione, che resta fissata in anni 10 a decorrere dal 01/01/2016 (data successiva alla data di scadenza del precedente titolo) e pertanto fino alla data del **31/12/2025**;
3. di dare atto che la concessione di cui alla DET-AMB-2018-3008 del 15/06/2018 avrà efficacia solo dopo il versamento dell'integrazione del deposito cauzionale come indicato al precedente punto 1.;
4. di trasmettere copia del presente atto al concessionario, sig. Martini Fulco;
5. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
6. di dare atto infine che:
 - o l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico, e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - o la Regione Emilia – Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
 - o qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - o il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente
Torselli dott.ssa Adalgisa (*)

* Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.